

N. [REDACTED]

**TRIBUNALE DI MONZA**
Sezione Prima Civile

Il Giudice

letti gli atti della procedura iscritta al numero di ruolo di cui sopra, promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 e vertente

TRA

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], presso cui ha eletto domicilio in [REDACTED] [REDACTED], via della
[REDACTED], giusta procura in atti

RICORRENTE

E

[REDACTED], con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED], presso cui ha eletto domicilio in [REDACTED]
[REDACTED], giusta procura in atti

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 dicembre 2024, letti gli atti ed i documenti prodotti;

OSSERVA

quanto di seguito.

I. [REDACTED] premesso di aver subito in data 17 ottobre 2024 il pignoramento su un conto corrente aperto presso il [REDACTED], fino alla concorrenza di euro [REDACTED], per debiti erariali pregressi, il tutto ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, e premesso altresì che l'istituto bancario in questione non aveva ancora corrisposto alla creditrice Agenzia delle Entrate - Riscossione l'importo di euro [REDACTED], corrispondente al saldo attivo del conto alla data del pignoramento, mantenendo inoltre il vincolo di indisponibilità sul conto medesimo, ha domandato emettersi nei confronti della banca un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il seguente contenuto:

"Ordinare al [REDACTED] di togliere immediatamente il vincolo pignoratizio sul conto corrente della ricorrente [REDACTED] presso la Filiale di [REDACTED]"



liquidando a favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Milano le somme tutte ivi a credito risultanti al [REDACTED], ripristinando la usuale operatività del conto corrente aziendale e disponendo il pagamento di una penale di Euro [REDACTED] ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del provvedimento cautelare richiesto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per i motivi dedotti".

L'istituto resistente si è costituito eccependo l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, la sussistenza del litisconsorzio necessario della creditrice procedente Agenzia delle Entrate - Riscossione nonché l'inammissibilità della tutela cautelare innominata di cui all'art. 700 c.p.c. per difetto di residualità, esistendo una tutela specifica costituita dalla sospensione dell'esecuzione.

Nel merito, la società resistente ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

II. Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dalla banca resistente, occorre inquadrare giuridicamente la domanda proposta dalla società ricorrente.

Al riguardo, premesso che l'ordine di cui all'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 integra gli estremi di "un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale", nel cui ambito l'intervento del giudice dell'esecuzione non è previsto, "a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi" (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 2857 del 13.02.2015), deve osservarsi che l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. ha ad oggetto la contestazione del "diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata", mentre l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. riguarda la "regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto" ovvero attiene alla "notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione".

Nella specie, la società ricorrente non ha contestato né il diritto della creditrice a procedere all'esecuzione, né la regolarità formale degli atti esecutivi o di quelli ad essi prodromici, limitandosi, al contrario, a rilevare il ritardo da parte della banca nel dare esecuzione all'ordine di pagamento ed a svincolare il conto corrente di cui trattasi, sollecitando, dunque, una più celere definizione della procedura e riservandosi di domandare, in un futuro giudizio di merito, la condanna dell'istituto resistente al risarcimento dei danni assertivamente derivanti da una siffatta condotta.

La domanda cautelare, dunque, non ha nulla a che fare con le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., sicché per essa non possono valere né le norme in tema di competenza del giudice dell'esecuzione, né quelle in tema di litisconsorzio necessario del creditore.

Deve inoltre escludersi che la tutela invocata dalla ricorrente rispetto alla situazione denunciata possa avvenire mediante la sospensione dell'esecuzione, che è invece esattamente il contrario di quanto richiesto nella presente sede.



La domanda va dunque sussunta nell'ambito della tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. e vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla banca, passandosi all'esame del merito.

III. Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, deve rilevarsi quanto segue.

L'art. 72 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 prevede quanto segue:

"Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme".

La controversia in esame concerne il contenuto degli obblighi gravanti sul terzo *debitor debitoris* per effetto della notificazione al medesimo dell'ordine di pagamento diretto.

Sul punto, deve premettersi che, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza innanzi citata (sentenza richiamata da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi), "il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis (fatto salvo il caso di accredito nel conto corrente intestato al debitore delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, per le quali gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo, ai sensi dell'art. 73 ter, comma 2 bis, introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. f, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98). Analogamente, dal giorno in cui gli è notificato l'ordine di pagamento il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme restanti, da lui dovute alle rispettive scadenze, nei limiti di pignorabilità, e fino a concorrenza del credito per cui il concessionario (oggi, agente della riscossione) procede".

Inoltre, sempre secondo l'interpretazione della Suprema Corte, "l'art. 553 cod. proc. civ. consente, peraltro, l'assegnazione di crediti non ancora sorti ma che verranno a scadenza in forza di un rapporto esistente al momento del pignoramento, quale il rapporto di lavoro. In tale caso, il terzo è obbligato a versare al creditore assegnatario le somme via via maturate in favore del debitore, alle scadenze successive all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, fino al completo versamento degli importi liquidati dal giudice dell'esecuzione. Analogamente, l'art. 72 bis comporta che il terzo pignorato, che abbia già ottemperato per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato



anteriamente alla data di notificazione dell'ordine di pagamento, vi dia corso alle rispettive scadenze per le restanti somme, fino a concorrenza del credito per cui l'agente della riscossione procede. Nel momento in cui il terzo pignorato esegue il primo pagamento si compie la fattispecie che tiene luogo dell'accertamento giudiziale del credito pignorato e si determina, anche per il futuro, l'effetto che tiene luogo dell'assegnazione di questo credito, legittimando l'agente della riscossione a ricevere i pagamenti futuri da parte del terzo. [...] Nel momento in cui si attribuiscono all'ordine di pagamento gli effetti del pignoramento e si riconosce al debitore esecutato la tutela assicurata dalla notificazione dell'ordine di pagamento e dalla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, il primo pagamento da parte del terzo si pone come comportamento concludente atto a sostituire l'accertamento del credito ed a concludere la fattispecie espropriativa, con efficacia satisfattiva immediata quanto agli importi corrisposti e salvo esazione per le somme ancora dovute alle rispettive scadenze".

Con particolare riferimento alle somme non ancora maturate alla data di notificazione dell'ordine di pagamento diretto, la difesa della società ricorrente ha dedotto che esse si identificherebbero con quelle *"certe e liquide al momento della notifica ma inesigibili"*, con la conseguenza che non sarebbe dovuto da parte della banca il pagamento in favore del creditore procedente dei maggiori saldi a maturarsi nel periodo successivo alla data di notificazione dell'ordine stesso.

Al contrario, la banca resistente ha sostenuto che il pagamento da parte del terzo debba avere *"ad oggetto l'importo presente sul c/c al momento della notifica del pignoramento incrementato da eventuali accrediti medio tempore pervenuti e dovuti al debitore sulla base di rapporti esistenti alla data di notifica del pignoramento"*, aggiungendo che *"laddove alla data di notificazione del pignoramento, il terzo pignorato è a conoscenza di somme dovute al debitore, in forza di rapporti intercorrenti con questo esistenti al momento della notifica del pignoramento, ma non ancora esigibili, il terzo dovrà, una volta maturati tali importi, corrisponderli ugualmente all'Agente di riscossione alle rispettive scadenze"*.

In proposito, deve premettersi che "dal pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce «un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973)" (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 16236 del 19.05.2022).

Ora, quanto al procedimento ordinario, deve osservarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 15615 del 26.07.2005; in senso conforme, si vedano anche: Cass., Sez. 3, sentenza n. 21081 del 19.10.2015; Cass., Sez. L, ordinanza n. 24686 del 14.09.2021) ha affermato più volte il seguente principio di diritto: "Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev'essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del



giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume, sia sulla base di una configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione ad un indice normativo, emergente dall'art. 547 cod. proc. civ., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento".

Quanto precede vale a maggior ragione nell'ipotesi di cui all'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, in cui è previsto espressamente che l'oggetto dell'ordine di pagamento diretto rivolto al terzo sia costituito non solo dalle *"somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica"*, ma anche dalle *"restanti somme"*, vale a dire quelle non ancora maturate alla data della notificazione medesima.

Va inoltre osservato che la sussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, menzionati dalla società ricorrente, va verificata con riferimento al rapporto in forza del quale il terzo è debitore del soggetto esecutato.

Nella specie, vertendosi in tema di pignoramento del saldo di conto corrente, è a quest'ultimo rapporto contrattuale che deve farsi riferimento a tal fine, e non, invece, a quelli in esecuzione dei quali avvengono i singoli pagamenti mediante accredito sul conto medesimo, rapporti, questi ultimi, cui la banca è estranea.

Da quanto precede devono dunque trarsi le seguenti conclusioni:

- l'obbligo di custodia da parte dell'istituto bancario non si limita al saldo attivo del conto alla data della notificazione dell'ordine di pagamento diretto, ma si estende anche alle somme accreditate successivamente, fino al primo pagamento, atto che sostituisce l'accertamento del credito e conclude la fattispecie espropriativa; si osserva, al riguardo, che il rapporto di conto corrente preesiste alla data della notificazione dell'ordine di pagamento e che ex art. 1852 c.c. il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito sul conto;
- la legge assegna alla banca un termine di sessanta giorni per provvedere al primo pagamento, con la conseguenza che non può essere ritenuto illegittimo il comportamento dell'istituto di credito che non abbia ancora adempiuto mentre il termine in questione è ancora pendente;
- poiché è alla data in cui il terzo esegue il primo pagamento che si compie la fattispecie che tiene luogo dell'accertamento giudiziale del credito pignorato e si determina l'effetto che tiene luogo dell'assegnazione di tale credito, non è illegittima la permanenza del vincolo fino a quando detto pagamento non sia stato eseguito.

Alla luce di quanto precede, il presupposto del *fumus boni iuris* deve essere considerato insussistente, risultando irrilevanti, in senso contrario, eventuali prassi difformi di altri istituti di credito, ovvero possibili condotte della resistente che si assumono non rispettose delle norme sopra indicate.



Invero, gli obblighi di custodia in capo al terzo sono previsti nell'interesse non di quest'ultimo, bensì del creditore procedente.

IV. Considerazioni analoghe valgono anche per quanto concerne il presupposto del *periculum in mora*, da ritenersi insussistente.

A tale proposito, deve rilevarsi, in primo luogo, che le somme di cui la ricorrente ha lamentato il mancato pagamento a causa del vincolo perdurante sul conto corrente per cui è causa sono di ammontare non ingente e, in secondo luogo, che, come emerge dalle allegazioni e produzioni documentali della ricorrente medesima, la stessa è titolare anche di un diverso conto aperto presso un altro istituto bancario e regolarmente operativo, con la conseguenza non sussiste alcuna impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti.

Ciò induce a ritenere insussistente in concreto il pericolo di "*un pregiudizio imminente e irreparabile*", diversamente da quanto previsto dall'art. 700 del codice di rito.

V. Alla luce di quanto precede, la domanda cautelare proposta dalla [REDACTED] deve essere disattesa.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, escludendosi a tal fine il compenso per la fase istruttoria, in quanto non svolta, ed utilizzandosi per il resto i valori tabellari medi.

P.Q.M.

così provvede:

- a) rigetta la domanda cautelare della [REDACTED]
- b) condanna [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3 [REDACTED] per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
- c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Monza, lì 10 dicembre 2024.

Il Giudice
Davide De Giorgio

